

Doc. IV
n. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI AMBIENTALI E TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LUIGI CESARO

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 R.G.N.R. - n. 22357/2019 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 110 del codice penale; 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, del codice penale (concorso nel reato di associazioni mafiose anche straniere); 2) 81, capoverso, del codice penale; 110 del codice penale; 416-ter, commi primo e secondo, del codice penale (concorso nel reato continuato di scambio elettorale politico-mafioso); 3) 81, capoverso, del codice penale; 110 del codice penale; 416-ter, commi primo e secondo, del codice penale (concorso nel reato continuato di scambio elettorale politico-mafioso)

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
il 15 luglio 2020
e pervenuta alla Presidenza del Senato
il 15 luglio 2020**



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO 3°**

tel. - fax

e-mail:

primaunitagip.tribunale.napoli@giustizia.it

AL SENATO DELLA REPUBBLICA
- ROMA -

N. 8491/16 R.G. Notizie di reato
N. 22357/19 R.G. GIP

Si trasmette l'allegata richiesta di acquisizione atti di intercettazione con allegati relativa al p.p. suindicato, con preghiera di volerne attestare l'avvenuta ricezione.

Napoli, 15 luglio 2020

Il cancelliere
Rosaria Venditti



Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
Ufficio III

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI INTERCETTAZIONE
(artt. 268 c.p.p. e 6 legge n. 140/2003)

Al Sig. Presidente del Senato della Repubblica Italiana
On.le Maria Elisabetta Alberti Casellati
Palazzo Madama
Roma

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Maria Luisa Miranda;

Letti gli atti del p.p. 8491/16 RGNR nei confronti (anche) di:

1. CESARO Luigi, nato a Sant'Antimo (NA) il 19.2.1952;

sottoposto ad indagini preliminari per i seguenti delitti, così contestati dal PM nelle imputazioni provvisorie:

CESARO Antimo, CESARO Aniello, CESARO Raffaele, CESARO Luigi

1) del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis comma I, II, III, IV, V, VI e VIII c.p. per avere, in concorso tra loro, a vario titolo, nella consapevolezza del proprio apporto causale e senza aver partecipato all'associazione criminale denominata clan PUCA, fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla conservazione, all'operatività e al rafforzamento dell'associazione camorristica denominata clan PUCA – nell'assetto di cui al capo 1) e dei provvedimenti giudiziari succedutisi nel tempo, promossa, diretta e organizzata, dapprima da PUCA Pasquale, poi da FERRIERO Amodio ed in epoca recente da PUCA Lorenzo - favorendone così gli investimenti nel settore edile/immobiliare e consentendo alla predetta organizzazione camorristica di reimpiegare nell'economia legale i proventi delle attività illecite esercitate, anche impedendone la tracciabilità, favorendone altresì l'infiltrazione ed il condizionamento degli organi amministrativi comunali di Sant'Antimo, con particolare riferimento al locale U.T.C.. In particolare:

CESARO Antimo:

- per avere realizzato, attraverso la gestione del centro IGEA SANT'ANTIMO, una società occulta con PUCA Pasquale consentendo allo stesso di reimpiegare i proventi derivanti dalle attività illecite esercitate, avvalendosi così delle condizioni di forza e dei vantaggi derivanti dall'essere in società con l'esponente apicale del clan PUCA per ottenere protezione da ogni interferenza ambientale di sorta ed operare in totale tranquillità nelle ulteriori iniziative imprenditoriali sul territorio di Sant'Antimo intestate ai fratelli Aniello e Raffaele ma mantenute in società occulta con PUCA Pasquale;

- per avere provveduto, attesi i rapporti societari occulti con PUCA Pasquale, al sostentamento economico dei familiari del capoclan detenuto, versando almeno fino al 2014 somme di denaro variabili provento dei loro comuni investimenti;

- per avere costituito, nel tempo, in concorso con il fratello Luigi, la figura di

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

interlocutore ed interfaccia dapprima con PUCA Pasquale, poi con PUCA Lorenzo e nel recente periodo con DI LORENZO Francesco, nei rapporti tra il clan PUCA e la politica locale, concordando con i predetti esponenti camorristici, in occasione delle varie competizioni elettorali tenutesi a Sant'Antimo dal 2007 in poi, la formazione delle liste dei candidati alle cariche elettive, turbando il regolare svolgimento delle competizioni elettorali de quo finanziando in tutto o in parte le attività illecite di compravendita di voti, favorendo l'attribuzione degli incarichi di governo della città di Sant'Antimo a soggetti prescelti dal clan, attribuendo incarichi dirigenziali in seno ad uffici nevralgici dell'Ente locale a soggetti proni agli interessi dei predetti esponenti camorristici, ricevendo in cambio l'appoggio dei clan PUCA, VERDE e RANUCCI nel corso delle varie competizioni elettorali;

CESARO Aniello e CESARO Raffaele:

- per avere realizzato, attraverso l'acquisto e la successiva edificazione del centro commerciale IL MOLINO, una società occulta con PUCA Pasquale consentendo allo stesso esponente camorrista di reimpiegare i proventi derivanti delle attività illecite esercitate avvalendosi così delle condizioni di forza e dei vantaggi derivanti dall'essere in società con l'esponente apicale del clan PUCA per ottenere protezione da ogni interferenza ambientale di sorta ed operare in totale tranquillità nelle ulteriori iniziative imprenditoriali sul territorio di Sant'Antimo, intestate anche al fratello Antimo, ma mantenute parimenti in società occulta con PUCA Pasquale;

- per avere provveduto, attesi i rapporti societari occulti con PUCA Pasquale, al sostentamento economico dei familiari del capoclan detenuto versando almeno fino al 2014 somme di denaro variabili provento dei comuni investimenti tra le parti;

CESARO Luigi:

- per avere costituito, nel tempo, in concorso con il fratello Antimo, la figura di interlocutore ed interfaccia dapprima con PUCA Pasquale, poi con PUCA Lorenzo e nel recente periodo con DI LORENZO Francesco, nei rapporti tra il clan PUCA e la politica locale, concordando con i predetti esponenti camorristici, in occasione delle varie competizioni elettorali tenutesi a Sant'Antimo dal 2007 in poi, la formazione delle liste dei candidati alle cariche elettive, turbando il regolare svolgimento delle competizioni elettorali de quo finanziando in tutto o in parte le attività illecite di compravendita di voti, favorendo l'attribuzione degli incarichi di governo della città di Sant'Antimo a soggetti prescelti dal clan, attribuendo incarichi dirigenziali in seno ad uffici nevralgici dell'Ente locale a soggetti indicati dai predetti esponenti camorristici, ricevendo in cambio l'appoggio del clan PUCA nel corso delle varie competizioni elettorali e, per le elezioni tenutesi nel giugno 2017, anche quello dei clan VERDE e RANUCCI a cui il DI LORENZO pure si rivolgeva per assicurare l'esito favorevole.

Con le aggravanti previste dai commi IV, V e VI, dell'art. 416 bis c.p., trattandosi di una associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad acquisire e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.

Commesso in Sant'Antimo e altre località della provincia di Napoli dal 2003 in permanenza attuale.

CESARO Antimo, CESARO Luigi, CASTIGLIONE Salvatore, CAPPUCCIO Nello, BENCIVENGA Crescenzo, PUCA Lorenzo, VERDE Pasquale, PUCA Ferdinando, D'APONTE Vincenzo, LAMINO Claudio, D'ERRICO Giuseppe, IAVAZZO Andrea

2) **del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 416 ter, commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, accettavano la promessa e promettevano di procurare voti nelle elezioni amministrative del Comune di Sant'Antimo del maggio 2012 con le condotte di seguito indicate:**

- CESARO Luigi e CESARO Antimo prendevano accordi con PUCA Lorenzo nonché con PUCA Ferdinando e VERDE Pasquale, tutti esponenti del clan PUCA, al fine di sostenere la

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

candidatura a consigliere comunale di Sant'Antimo di CASTIGLIONE Salvatore, CAPPUCCIO Nello e BENCIVENGA Crescenzo – candidati prescelti da PUCA Lorenzo, CESARO Luigi e CESARO Antimo – nelle elezioni comunali del maggio 2012, dandogli mandato di procurare voti, anche acquistandoli, mediante corresponsione di somme di denaro o la promessa di altre utilità connesse all'incarico pubblico ricoperto in caso di vittoria, avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.;

- CASTIGLIONE Salvatore, CAPPUCCIO Nello e BENCIVENGA Crescenzo, in qualità di candidati consiglieri comunali, destinatari dei voti derivanti dallo scambio elettorale politico-mafioso oggetto dell'accordo di cui al capoverso precedente;

- PUCA Lorenzo, in esecuzione dell'accordo con CESARO Luigi e CESARO Antimo e previa consegna di somme di denaro da parte di questi ultimi, incaricava LAMINO Claudio e D'APONTE Vincenzo di procurare voti, anche acquistandoli mediante corresponsione di somme di denaro agli elettori, avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.;

- PUCA Ferdinando e VERDE Pasquale, in esecuzione dell'accordo con CESARO Luigi e CESARO Antimo e previa consegna di somme di denaro da parte di questi ultimi, procuravano voti, anche acquistandoli mediante corresponsione di somme di denaro agli elettori, avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.;

- D'ERRICO Giuseppe e IAVAZZO Andrea, incaricati da LAMINO Claudio, procuravano voti, anche acquistandoli mediante la corresponsione di somme di denaro agli elettori, avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.

tutti con la consapevolezza che le loro attività favorivano l'elezione di candidati espressione del clan PUCA.

Commesso in Sant'Antimo in epoca antecedente e prossima al 6 e 7.5.2012.

CESARO Luigi, CESARO Antimo, CHIARIELLO Corrado, DI LORENZO Francesco, BORZACCHIELLO Annarita, CATANEO Rossella, CAPPUCCIO Nello, PUCA Luigi, cl. 1962, RUSSO Agostino, PETITO Camillo, SCARANO Francesco, RANUCCI Alessandro, BORZACCHIELLO Francesco, VERDE Marta, GOLINO Gaetano, DI DONATO Francesco, GOLINO Giuseppina, GOLINO Patrizia, MAGGIO Rosa, DI VICINO Immacolata, DI LORENZO Vincenzo, DI LORENZO Luigi cl. 1957, PETITO Damiano, BORZACCHIELLO Filippo, DI LORENZO Luigi cl. 1974, MARCIANO Antonio, PETITO Antimo, PETITO Olimpia, MELODIA Sabatino

3) **del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 416 ter, commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, accettavano la promessa e promettevano di procurare voti nelle elezioni amministrative del Comune di Sant'Antimo del giugno 2017 con le condotte di seguito indicate:**

- CESARO Luigi e CESARO Antimo prendevano accordi con DI LORENZO Francesco, quale esponente del Clan PUCA, affinché lo stesso sostenesse la candidatura a Sindaco del Comune di Sant'Antimo di CHIARELLO Corrado – candidato da loro prescelto - nelle elezioni comunali del giugno 2017, dandogli mandato di procurare voti, anche acquistandoli, mediante corresponsione di somme di denaro o la promessa di altre utilità connesse all'incarico pubblico ricoperto in caso di vittoria, nonché di prendere accordi dello stesso tipo con gli esponenti del clan VERDE (RUSSO Agostino e PETITO Camillo) e RANUCCI (RANUCCI Alessandro e SCARANO Francesco), avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.;

- CHIARIELLO Corrado, DI LORENZO Francesco, BORZACCHIELLO Annarita e CATANEO Rossella, in qualità di candidati, il primo alla carica di Sindaco e gli altri a quella di consiglieri comunali, destinatari dei voti derivanti dallo scambio elettorale politico-mafioso oggetto dell'accordo di cui al capoverso precedente;

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

- *DI LORENZO Francesco e CAPPuccio Nello, in esecuzione dell'accordo con CESARO Antimo e CESARO Luigi, richiedevano agli esponenti del clan VERDE (RUSSO Agostino e PETITO Camillo) e RANUCCI (RANUCCI Alessandro e SCARANO Francesco), di procurare voti, anche acquistandoli, mediante corresponsione di somme di denaro o la promessa di altre utilità connesse all'incarico pubblico ricoperto in caso di vittoria, avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.;*

- *RUSSO Agostino e PETITO Camillo per il clan VERDE, SCARANO Francesco e RANUCCI Alessandro per il clan RANUCCI, accordandosi con DI LORENZO Francesco, CAPPuccio Nello e CHIARIELLO Corrado, accettando somme di denaro o la promessa di altre utilità connesse all'incarico pubblico ricoperto in caso di vittoria, procuravano voti in favore dei candidati CHIARIELLO Corrado, DI LORENZO Francesco, BORZACCHIELLO Annarita e CATANEO Rossella, avvalendosi delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.;*

- *DI LORENZO Francesco, CAPPuccio Nello, CHIARIELLO Corrado, PUCA Luigi, cl. 1962, e BORZACCHIELLO Francesco, finanziatori della compravendita di voti, mettevano a disposizione somme di denaro da corrispondere agli elettori;*

- *VERDE Marta, GOLINO Gaetano e DI DONATO Francesco quali incaricati da DI LORENZO Francesco, CAPPuccio Nello e CHIARIELLO Corrado di acquistare voti dagli elettori, ad ognuno dei quali veniva corrisposta la somma di 50 euro per ogni voto fornito in occasione del primo turno elettorale (11.6.2017) e 25 euro in occasione del secondo turno (ballottaggio del 25.6.2017);*

- *GOLINO Giuseppina, GOLINO Patrizia, MAGGIO Rosa e DI VICINO Immacolata, nonché la minore MAGGIO Giuseppina, per la quale si procede separatamente, quali incaricate da VERDE Marta di avvicinare gli elettori da cui acquistare voti, di raccogliergli le tessere elettorali e di pagare le somme di denaro corrispettivo della compravendita;*

- *DI LORENZO Vincenzo, DI LORENZO Luigi cl. 1957, PETITO Damiano e BORZACCHIELLO Filippo, sovrintendevano e coordinavano, su incarico di DI LORENZO Francesco, le attività di compravendita dei voti, garantendo in particolare il conteggio dei voti effettivamente ottenuti attraverso la corruzione elettorale e svolgendo il ruolo di intermediario tra chi acquistava voti e DI LORENZO Francesco;*

- *DI LORENZO Luigi cl. 1974, dipendente dell'Esercito Italiano in servizio presso il Centro Documentale del Distretto Militare di Napoli, comprava voti in favore del cugino DI LORENZO Francesco con la promessa agli elettori di utilità connesse all'impiego pubblico che ricopriva;*

- *MARCIANO Antonio, dipendente di DI LORENZO Francesco e su incarico dello stesso, acquistava voti dagli elettori direttamente presso i seggi elettorali;*

- *PETITO Antimo avvalendosi della funzione di Presidente del seggio elettorale n. 7, ubicato presso la Scuola Elementare San Gennariello di Sant'Antimo, ricoperta dalla figlia PETITO Olimpia, presso cui GOLINO Gaetano, VERDE Marta e MELODIA Sabatino, su incarico di DI LORENZO Francesco e CAPPuccio Nello si recavano a votare utilizzando tessere elettorali di terze persone a cui si sostituivano;*

tutti con la consapevolezza che le loro attività favorivano l'elezione di candidati espressione del clan PUCA.

Commesso in Sant'Antimo in epoca antecedente e prossima 11.6.2017 fino al 25.6.17.

- *udite le conclusioni, rese in pieno contraddittorio, avanzate dalle parti comparse all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art 6 comma 2 L. 140/2003;*

- *lette le memorie, le note e gli atti allegati;*

- *a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza camerale del 9.7.2020;*

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

OSSERVA

Premessa

Questa AG ha emesso in data 26.3.2020 ordinanza cautelare di applicazione di misure cautelari (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e interdizione da pubblico ufficio), su richiesta del PM, a carico di n. 59 indagati, ordinanza eseguita in data 9.6.2020.

La richiesta veniva avanzata dal PM anche a carico del Senatore Luigi Cesaro, previa instaurazione della procedura di cui all'art 6¹ legge n. 140/2003.

Le attività di indagine condotte, nel procedimento in epigrafe indicato, hanno consentito di documentare rapporti di complicità tra alcuni dei membri della famiglia Cesaro e la criminalità organizzata operante nella zona di Sant'Antimo e comuni confinanti.

Sulla base degli elementi acquisiti – grazie all'esito delle attività investigative svolte con utilizzo di plurimi mezzi di ricerca della prova - questa AG applicava la misura cautelare della custodia in carcere all'indagato Cesaro Antimo per il solo reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., esclusa la gravità indiziaria per l'ipotesi di cui all'art 416 ter c.p. (OCC confermata dal Tribunale del Riesame con ord. n. 1984/20 del 29.6.2020 pur con sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari fuori regione) e la misura cautelare degli arresti domiciliari agli indagati Cesaro Aniello e Cesaro Raffaele, per i reati di cui agli artt. 110, 512 bis e 416 bis 1 c.p. e artt. 110 e 416 bis c.p. (entrambi gli indagati in data 2.7.2020 rinunciavano alla istanza di riesame avanzata, con conseguente giudicato cautelare).

L'attività, inoltre, ha disvelato la commissione di condotte illecite anche in occasione delle consultazioni amministrative, per l'elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di

¹ ART. 6 L. 140/03

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In csa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

Sant'Antimo tenutesi nel mese di giugno 2017. Nella specie, le risultanze acquisite hanno evidenziato come gli accordi illeciti stipulati in occasione delle consultazioni comunali tenutesi nel 2017 vedono coinvolto anche Cesaro Antimo (condotta ritenuta da questa AG espressione del *cd. concorso esterno* a lui contestato), oltre che numerosi altri soggetti.

Questo, dunque, il contesto nella quale si inserisce la richiesta avanzata dal PM in data 24.9.2019 (pervenuta presso questo Ufficio in data 19.10.2019) che nasce a seguito della captazione occasionale, sulle utenze di terzi oggetto di attività di intercettazione debitamente autorizzate, di diverse conversazioni, telefoniche ed ambientali, a cui ha preso parte, tra gli altri e del tutto casualmente, un membro del Parlamento italiano.

In particolare, nel corso di operazioni di intercettazioni eseguite dalla Procura di Napoli venivano casualmente captate conversazioni di Cesaro Luigi, all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica.

Con la richiesta citata, dunque, il pubblico ministero sollecita questa AG affinché voglia richiedere al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo degli esiti delle attività di intercettazione relative alla captazione indiretta delle conversazioni intrattenute dal senatore Cesaro Luigi, come da elencazione riportata in calce alla richiesta.

Per tali ragioni, in ordine alla avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare, inoltrata sempre a carico di Luigi Cesaro, questa AG ha ritenuto necessario riservare ogni decisione all'esito della procedura da espletarsi nei termini di legge, ai sensi dell'art. 6 comma 2 L. 140/2003, ritenendo le intercettazioni registrate, ove uno degli interlocutori è risultato essere Cesaro Luigi, necessarie ed indispensabili per potere compiere qualsivoglia decisione a suo carico.

All'esito della esecuzione della ordinanza cautelare, e conseguente deposito degli atti e notifica avviso ex art 268 c.p.p., veniva instaurata udienza camerale, al fine di sentire le parti ex art 268 comma 6 c.p.p.

Il Pm si riportava alla richiesta avanzata e depositava ulteriore breve memoria a sostegno delle proprie ragioni, unitamente alla copia integrale dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e comunicazioni di interesse; la difesa dell'indagato Luigi Cesaro depositava breve nota con la indicazione di n. 6 conversazioni in ordine alle quali evidenziava che, nelle prime quattro indicate, alcun membro del parlamento italiano ha preso parte, mentre le altre due indicate sono totalmente irrilevanti, conversazione di cui chiedeva anche la distruzione (per ragioni non meglio indicate).

Quanto al merito della richiesta riferiva che le intercettazioni non possono qualificarsi quali "*casuali o occasionali*", che dir si voglia, quanto piuttosto intercettazioni indirette rilevato che, se anche il soggetto monitorato non era direttamente "Luigi Cesaro", lui - a parere della difesa - era il reale *bersaglio*, e questo sia con riferimento le intercettazioni disposte a carico di Vergara Luigi (in particolare sin dalla data del 10.10.2016), sia con riferimento le intercettazioni

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

disposte a carico di Di Lorenzo Francesco, oltre che quelle disposte a carico del fratello Cesaro Antimo.

Sempre la difesa del Cesaro evidenziava, altresì, che se anche la “prima” captazione effettuata può ritenersi casuale, non possono ritenersi tali tutte le successive in quanto, una volta che vi è era contezza della interlocuzione con Cesaro Luigi, all’epoca dei fatti e a tutt’oggi senatore della Repubblica, il “monitoraggio” doveva interrompersi ed eventualmente bisognava procedere con richiesta di autorizzazione. Per tali ragioni “a cascata” tutte le successive intercettazioni sono da ritenersi “indirette” e, pertanto, conclusivamente chiedeva il rigetto della istanza avanzata.

Ciò premesso, la questione concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni relative a conversazioni intrattenute da terzi con un membro delle Camere, nel caso di specie con il senatore Luigi Cesaro, richiede un primo inquadramento in termini generali e, in particolare, appare utile qualche osservazione sul significato da attribuire ai concetti di “intercettazione indiretta” (da inquadrare, al pari di quella “diretta”, nella previsione dell'art. 4 della legge 140/2003) e di “intercettazione casuale” o “fortuita” (soggetta alla disciplina dell'art. 6 della stessa legge). Occorre sottolineare tenendo conto dei più recenti interventi della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, infatti, che la nozione di casualità va intesa non nel senso di imprevedibilità, ma in termini di direzionalità – come esplicitamente affermato dal giudice costituzionale ed esattamente ricordato dalla Corte di legittimità – con riguardo alla direzione dell'atto di indagine, che rende illegittima l'intercettazione ove questa, ancorché eseguita nei riguardi di un terzo, miri però ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

Tale direzione dell'atto va accertata sulla base di parametri individuati dalla stessa Corte costituzionale: il tipo dei rapporti intercorrenti fra il parlamentare e il terzo sottoposto a intercettazione, l'attività criminosa oggetto di indagine, il numero delle conversazioni intercorse, l'arco temporale interessato dall'attività tecnica di captazione, il momento di insorgenza degli indizi a carico del parlamentare.

La lettura delle citate sentenze n. 390/2007, 113/2010 e 114/2010 rivela l'eguale attenzione che la Corte ha rivolto da un lato al pericolo che un'intercettazione solo formalmente diretta a soggetti non parlamentari possa tradursi in un'elusione delle prerogative costituzionali, dall'altro al rischio di un'indebita dilatazione dell'ambito applicativo dell'art. 4 della legge 140/2003, che, da strumento di salvaguardia delle funzioni parlamentari, potrebbe trasformarsi in un privilegio paradossale per coloro che, non parlamentari, si trovassero a intrattenere colloqui con membri delle Camere: ciò, oltre ad essere contrario alla lettera della norma, finirebbe per introdurre *“una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale, specie quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti (la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia la qualità di deputato o senatore paralizzerebbe*

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

il mezzo di ricerca della prova nei confronti di tutti)" (così, testualmente, si legge nella sentenza n. 390/2007).

Si impone dunque all'interprete e all'Autorità Giudiziaria la necessità di individuare un punto di equilibrio fra gli opposti pericoli, che tuteli le prerogative parlamentari e, al tempo stesso, impedisca che esse siano piegate a usi strumentali e distorti. In verità, è la stessa Corte costituzionale a indicarlo, allorché riconduce alla previsione dell'art. 4 della legge 140/2003 *"le captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali"*, e quindi i casi in cui *"il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti"* (sentenza 390/2007). Peraltro, *"non può giungersi ad ipotizzare addirittura una presunzione assoluta del carattere "indiretto" dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva), basata sulla elevata possibilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti"* (sentenza n. 114/2010). La circostanza che il parlamentare sia già raggiunto da indizi di reità rende solo più forte *"il sospetto dell'elusione della garanzia"* (sentenza n. 114/2010). *"Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi"* (sentenza n. 113/2010).

Insomma, la circostanza che il parlamentare sia raggiunto da indizi di reità e la natura abituale dei colloqui con il terzo intercettato non bastano neanche esse, da sole, a individuare il membro della Camera, automaticamente, come il bersaglio delle intercettazioni, ma in tal caso *"la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente"* (sentenza n. 113/2010).

In sostanza può concludersi che è illegittima, perché soggetta ad autorizzazione preventiva della Camera, quell'intercettazione che solo in apparenza e strumentalmente colpisce un soggetto terzo, ma miri, nella realtà, a captare le conversazioni del parlamentare, individuato in anticipo come vero bersaglio delle operazioni tecniche sulla base dei parametri sopra già ricordati. Negli altri casi, in cui sussistono concreti e validi elementi a sostegno dell'intercettazione nei confronti del terzo non parlamentare, e questo – il terzo – sia l'obiettivo perseguito dall'indagine, la presenza di eventuali contatti, ancorché prevedibili e ripetuti, col parlamentare non può bloccare l'attività captativa. Del resto, la tutela del parlamentare è comunque assicurata dalla necessità di un'autorizzazione successiva della Camera, ove l'Autorità giudiziaria intenda utilizzare nei suoi confronti quelle intercettazioni.

La Corte costituzionale, in definitiva, non si attesta su criteri di carattere formale, ma individua un criterio sostanziale, che indica nell'obiettivo dell'attività di intercettazione. Una tale valutazione, peraltro, non può che essere riferita al momento in cui l'intercettazione è stata

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

disposta e prorogata. La direzione dell'atto investigativo va ricostruita, infatti, in base agli elementi obiettivi e ai dati di conoscenza che si ricavano dagli atti di indagine considerati ex ante, cioè in base agli elementi noti al momento in cui l'intercettazione fu disposta e prorogata. Questo l'indirizzo anche della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione – III Sezione n. 8795/20 del 29.11.2019 - dep. 4.3.2020, ove si *ripercorre* la disciplina inerente la utilizzabilità delle intercettazioni con interlocutore un parlamentare.

Ora, passando all'esame *del caso concreto*, va in primo luogo precisato che non si può prescindere "dal contesto" in cui si sono sviluppate le indagini, come descritto in apertura della presente ordinanza.

Le conversazioni che vedono interlocutore il senatore Cesaro Luigi sono state intercettate nella gran parte a bordo dell'autovettura in uso a Vergara Luigi (ovvero sulla sua utenza telefonica cellulare), sulle utenze in uso al fratello Cesaro Antimo e sulla utenza in uso a Di Lorenzo Francesco, tutti intercettati in qualità di indagati nel procedimento; più nel dettaglio:

- 3422/16 RIT di questo Ufficio relativo all'intercettazione delle conversazioni tra presenti a bordo dell'autovettura Mercedes CLK, targata _____, ed all'utenza cellulare n. _____ entrambe in uso a Vergara Luigi;
- 4007/16 RIT di questo Ufficio relativo all'intercettazione delle conversazioni tra presenti a bordo dell'autovettura Hyundai Athos targata _____ in uso a Di Spirito Francesco nato a Sant'Antimo il 2.3.1949;
- 1033/17 RIT di questo Ufficio relativo all'intercettazione delle conversazioni telefoniche sull'utenza n. _____ in uso a Cesaro Antimo;
- 902/17 RIT di questo Ufficio relativo all'intercettazione delle conversazioni telefoniche sull'utenza n. _____ in uso a Di Lorenzo Francesco.

Al riguardo appare utile chiarire alcuni aspetti, in parte riportati anche nella memoria del PM. Le attività tecniche di cui ai decreti 3422/16 RIT e 4007/16 RIT venivano attivate nell'ambito del procedimento penale n. 28501/16 R.G.N.R. (riunito poi al procedimento penale n. 22272/13 R.G.N.R. – indagine PRISMA) della D.D.A. di Napoli.

I. La richiesta di intercettazione dell'utenza telefonica e dell'autovettura di Vergara Luigi veniva inoltrata dal Reparto Anticrimine CC di Napoli in data 30.9.2016. Come si evince dalla richiesta di intercettazione in esame, si rendeva necessario sottoporre ad intercettazione Vergara Luigi, ingegnere, libero professionista, con un passato di assessore e sindaco del Comune di Sant'Antimo, a seguito dei documentati rapporti telefonici tra lo stesso e l'architetto Cerotto Paola, in quel momento responsabile del settore urbanistica dell'U.T.C. di Marano di Napoli. L'architetto Cerotto, in qualità di responsabile del settore urbanistica dell'U.T.C. di Marano, era impegnata, all'epoca delle intercettazioni, nei controlli di competenza in seno all'area P.I.P. (Piano degli insediamenti Produttivi) realizzato da un'impresa di Cesaro Aniello e Cesaro Raffaele, fratelli di Cesaro Luigi, commessa pubblica al centro delle indagini dei Carabinieri del R.O.S.

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

A seguito dell'attività ispettiva avviata dall'architetto Cerotto sui capannoni del P.I.P. di Marano, la funzionaria denunciava, dapprima ai Carabinieri del R.O.S. e poi al Pubblico Ministero, di essere stata vittima di un tentativo di avvicinamento, finalizzato ad ammorbidire la natura di controlli in seno al P.I.P., con particolare riferimento alla falsità dei certificati di collaudo delle opere di urbanizzazioni, operazione di collaudo realizzata attraverso Vergara Luigi il quale, seppur estraneo fino a quel momento alle indagini, dopo aver fatto intendere alla Cerotto di essere al corrente della natura degli accertamenti che la stessa stava operando e degli illeciti che ne stavano emergendo, la invitava a soprassedere e le prospettava finanche un incontro chiarificatore con Cesaro Luigi, invito al quale l'architetto Cerotto non aderiva.

Le indagini proseguivano anche nei confronti del Vergara Luigi il quale aveva continuativi e molteplici contatti con numerosi soggetti indagati e, nell'ambito di questo procedimento, risulta anch'egli indagato, oltre che destinatario di richiesta di misura cautelare per il reato di cui all'art 512 bis e 416 bis 1 c.p. (pur non ritenuto sufficientemente provato da questa AG, anche in termini di gravità indiziaria, che rigettava la richiesta cautelare).

2. In virtù degli elementi investigativi emersi dalle attività tecniche disposte nei confronti di Vergara Luigi, veniva instaurato autonomo procedimento penale (1746/17 R.G.N.R., successivamente riunito a quello recante n. 8491/16) e venivano poi autorizzate, a seguito di richieste della P.G. inoltrate in data 14.3.2017 ed in data 6.3.2017, diverse attività tecniche tra cui l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza di Cesaro Antimo e quelle sull'utenza di Di Lorenzo Francesco, soggetti risultati poi avere ruolo centrale nei fatti oggetto delle investigazioni e destinatari di ordinanza cautelare (come detto confermata dal Tribunale del Riesame). Sebbene, per le ragioni che verranno di seguito esposte, quelle captate sulla utenza telefonica in uso a Cesaro Antimo con il fratello Luigi, sono del tutto irrilevanti ai nostri fini.

3. Quanto alla captazione relativa a Di Spirito Francesco nato a Sant'Antimo il 2.3.1949, veniva sottoposto ad intercettazione nell'ambito delle indagini sul P.I.P. di Marano con richiesta avanzata dalla P.G. in data 23.11.2016. Nel corpo della richiesta di intercettazione è stato ricostruito come nel mese di novembre del 2016, a seguito delle attività tecniche avviate in quel procedimento penale sulle utenze di Cesaro Raffaele e Cerotto Paola, Cesaro Raffaele avesse incaricato Morrone Domenico (successivamente deceduto per cause naturali), cugino del primo e cognato di Di Spirito Francesco, di sovrintendere all'esecuzione di alcuni lavori edili da realizzare all'interno dell'arca P.I.P. di Marano, lavori che, sulla base dei successivi accertamenti svolti dall'ufficio diretto da Cerotto Paola, risultavano essere stati eseguiti in assenza di autorizzazioni tanto che lo stesso architetto provvedeva a notificare all'impresa dei Cesaro la sospensione delle opere ed a richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla finalità dei medesimi lavori. In concomitanza con il provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori emessi dalla Cerotto, venivano intercettate alcune comunicazioni telefoniche sull'utenza

h

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

di quest'ultima nel corso delle quali Di Spirito Francesco, senza aver nessun formale interesse in merito, contattava il predetto tecnico comunale, chiedendole informazioni sulla natura dei controlli espletati dall'ufficio dalla stessa diretto, da cui era emerso il coinvolgimento del cognato Morrone Domenico, cercando altresì di ammorbidire il tecnico comunale sull'adozione di eventuali provvedimenti che potessero colpire il citato Morrone. Per altro, l'indebito interesse del Di Spirito Francesco nella vicenda in esame si manifestava anche in una successiva comunicazione telefonica nel corso della quale lo stesso si premurava di avvisare l'architetto Cerotto che il cognato Morrone Domenico le stava per recapitare la documentazione che era stata richiesta dall'ufficio della Cerotto in occasione del provvedimento di sospensione dei lavori. Dunque, l'intercettazione a carico del Di Spirito era finalizzata ad accertare la natura ed il grado di coinvolgimento del predetto nelle vicende illecite oggetto delle investigazioni dei CC del ROS (poi risultato estraneo)

Ora, chiarito quanto sopra, quanto alle aspettative della difesa, va detto che l'avvio delle intercettazioni a carico di Vergara Luigi e di Di Spirito Francesco, per le motivazioni sopra espresse, avveniva in un periodo temporale in cui entrambi i soggetti non avevano accertati rapporti diretti con l'allora deputato, e poi senatore (dal 2018), Cesaro Luigi.

Solo in data 16.1.2017, a quasi tre mesi dall'avvio delle intercettazioni nei confronti del Vergara ed a poco meno di due mesi da quelle che riguardavano il Di Spirito, emergeva, dal contenuto di un dialogo telefonico intercettato che in previsione delle future elezioni comunali che si sarebbero tenute nel mese di giugno del 2017 Vergara Luigi avrebbe ricoperto la funzione di commissario cittadino per conto del partito di Forza Italia, stesso soggetto politico di appartenenza di Cesaro Luigi, con il compito di mediare gli incontri con gli esponenti politici santantimari e formare una quadra in previsione delle elezioni comunali in trattazione.

In alcun modo, invece, vi era alcuna *previsione di contatto* in data antecedente (e meno che mai a seguito delle sole dichiarazioni dell'arch. Cerotto).

Proprio le intercettazioni sul conto di Vergara Luigi, a prescindere da quelle che riguardano Cesaro Luigi, evidenziavano fin dall'avvio, con particolare riferimento a quelle ambientali, che lo stesso Vergara:

- manteneva rapporti di affari con Puca Antimo, *inteso Mimi 'maulone*, imprenditore, affiliato al clan Puca, in alcune speculazioni edilizie e, in particolare, nella realizzazione di un complesso residenziale ubicato a Sant'Antimo, alla via Einaudi;
- grazie al rapporto fiduciario e di complicità che lo legava a Puca Antimo, nonché a Petito Vincenzo, veniva più volte sorpreso a bordo del veicolo in compagnia dei predetti con i quali interloquiva su più aspetti della vita associativa del clan Puca, ivi compreso il ruolo Di Lorenzo Francesco, *Piuccio*, in seno al clan e dell'esistenza di un meccanismo clientelare (cd. sistema *VALENTINO*) finalizzato a condizionare, per gli interessi degli affiliati all'organizzazione camorristica santantimara, le pratiche amministrative dell'U.T.C. di Sant'Antimo.

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

La circostanza rende evidente come tali attività di captazione – essenziali per l'attività di indagine in corso - siano state casuali quanto alle interlocuzioni *con parlamentare*, non potendosi prevedere in anticipo la presenza del senatore a bordo dell'autovettura monitorata ovvero la sua partecipazione alle interlocuzioni telefoniche con il Vergara; del resto, come già segnalato in precedenza, laddove *il terzo* sia l'obiettivo perseguito dall'indagine, la presenza di eventuali contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può bloccare l'attività captativa.

Peraltro, proprio in virtù degli elementi investigativi sopra rappresentati, emersi dalle attività tecniche disposte nei confronti di Vergara Luigi, venivano autorizzate, a seguito di richieste della P.G. inoltrate in data 14.3.2017 ed in data 6.3.2017, diverse attività tecniche tra cui l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche sull'utenza di Cesaro Antimo e quelle sull'utenza di Di Lorenzo Francesco, soggetti con ruolo centrale nei fatti oggetto delle investigazioni e destinatari di ordinanza cautelare, nei cui confronti si “concentravano” le indagini.

In entrambi i casi, e questo anche nell'ipotesi del fratello, le ragioni del “monitoraggio” risiedevano nella necessità di raccogliere elementi di prova circa le loro condotte illecite e non già per cogliere, attraverso la loro utenza, eventuali conversazioni con il parlamentare.

La correttezza della scelta investigativa non appare revocabile in dubbio alla luce dei plurimi elementi emersi a loro carico e della ordinanza cautelare emessa da questa AG confermata nel suo impianto dal Tribunale del riesame.

A tutto ciò deve aggiungersi che le conversazioni intrattenute con Cesaro Luigi, rispetto alla mole delle registrazioni, sono numericamente minimali.

Al riguardo è la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 114/2010, a richiedere che il Giudice valuti, non solo la natura dei rapporti ma anche l'intensità dei contatti, il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare.

Se ne ricava che non basta che il parlamentare sia individuato come uno dei contatti dell'utenza (o del sito) “bersaglio” per qualificare come indirette le intercettazioni ma si deve guardare al complessivo contesto nel quale vengono disposte le intercettazioni.

In altri termini, la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indica che lo strumento captativo era diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare.

Da quanto sopra consegue che è da escludersi qualsivoglia unidirezionalità delle investigazioni (nella specie quelle tecniche di cui si discute) e che le intercettazioni vanno qualificate come casuali.

Riprendendo, infatti, quanto detto nella parte dedicata all'inquadramento generale dell'istituto in esame, la nozione di casualità va intesa non nel senso di imprevedibilità, ma in termini di direzionalità con riguardo alla direzione dell'atto di indagine.

Palese, infine, è l'assoluta rilevanza e indispensabilità delle intercettazioni menzionate – nella specie quelle captate a bordo dell'autovettura in uso al Vergara e quelle intrattenute sulle utenze

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

in uso sempre a Vergara e a Di Lorenzo Francesco - ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'on. Luigi Cesaro nel presente procedimento, giacchè esse testimoniano non solo i contatti del parlamentare con gli altri indagati ma anche i vari “interventi” nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione.

Vanno, invece, escluse le conversazioni, intercorse con il fratello Antimo per “concordare appuntamenti” con familiare o comunicazione analoghe (n. 4 conversazioni RIT1033/17 RIT - sull'utenza n. in uso a Cesaro Antimo; nell'elenco del PM progressivi 1538, 1585, 1917, 1328), in quanto del tutto irrilevanti (non anche la distruzione che peraltro non è richiesta che poteva essere avanzata nel corso della udienza camerale disposta ai sensi dell'art. 6 L. 140/03).

Non risultano invece nell'elenco definitivamente richiesto dal Pm quelle indicate dalla difesa *quali intercettazioni nelle quali non prende parte un membro del Parlamento*.

In definitiva, la richiesta del PM va accolta, nei limiti sopra indicati e va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti al Senato, con richiesta di concessione dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni di seguito indicate (n. 21 conversazioni).

Il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 6 L. 140/2003 individua come Camera competente quella di appartenenza del parlamentare o, nel caso in cui lo stesso non sia più in carica, quella cui apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate (Senato della Repubblica).

Di seguito la definitiva elencazione delle intercettazioni di cui si chiede autorizzazione all'utilizzo con indicazione del numero di *allegato* come da richiesta del PM:

1. Progressivo 902 delle ore 09:37 del 22.10.2016 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 119;

2. Progressivo 186 delle ore 10:16 dell'1.12.2016 - Decreto 28501/16 RGNR e 4007/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Hyundai Athos targata intestata e in uso a Di Spirito Francesco – allegato 141;

3. Progressivo 5351 delle ore 16:44 del 6.2.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza in uso a Vergara Luigi – allegato 152;

4. Progressivo 5371 delle ore 18:25 del 6.2.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza in uso a Vergara Luigi – allegato 153;

5. Progressivo 12720 delle ore 18:32 del 6.2.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 154;

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

- 6. Progressivo 16647** delle ore 10:45 del 7.3.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 165;
- 7. Progressivo 16653** delle ore 11:10 del 7.3.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 166;
- 8. Progressivo 7082** delle ore 17:20 dell'8.3.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi – allegato 169;
- 9. Progressivo 7119** delle ore 09:52 del 9.3.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi – allegato 170;
- 10. Progressivi 8223** delle ore 11:39 e 8226 delle ore 11:56 del 27.3.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza in uso a Vergara Luigi – allegato 192;
- 11. Progressivo 20318** delle ore 19:44 del 3.4.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 206;
- 12. Progressivo 20333** delle ore 21:07 del 3.4.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 208;
- 13. Progressivo 20342** delle ore 22:15 del 3.4.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione delle conversazioni tra presenti intercorse a bordo dell'autovettura Mercedes modello CLK targata in uso a Vergara Luigi – allegato 210;
- 14. Progressivo 8666** delle ore 09:32 del 4.4.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi – allegato 211;
- 15. Progressivo 8961** delle ore 09:21 del 7.4.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi – allegato 218;
- 16. Progressivo 9052** delle ore 13:13 dell'8.4.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi - allegato 222;

Tribunale di Napoli – Sezione G. I. P. – G. U. P. –

- 17. Progressivo 16100** delle ore 17:22 del 27.6.2017 - Decreto 1746/17 RGNR e 902/17 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Di Lorenzo Francesco– allegato 382;
- 18. Progressivi 253** delle ore 10:54 del 21.10.2016, 297 delle 09:21 e 299 delle 09:44 del 22.10.2016 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/15 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi – allegato 412;
- 19. Progressivo 11039** delle ore 10:07 del 13.5.2017 - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/16 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi.– allegato 588;
- 20. Progressivo. 5319** del 05.02.2017 alle ore 11:49:57, intercettata sull'utenza , intestata ed in uso a Vergara Luigi, Decreto RIT 3422/16 emesso dalla D.D.A. di Napoli nell'ambito del Procedimento Penale nr. 28501/16 R.G.N.R. Mod. 21 – allegato 149;
- 21. Progressivo 5858** delle ore 20:03 del 14.2.2017; progressivo 6202 delle ore 20:29 del 20.2.2017; progressivo 6203 delle ore 07:53 del 21.2.2017; progressivo 6212 delle ore 08:43 del 21.2.2017; - Decreto 28501/16 RGNR e 3422/2016 RIT DDA Napoli relativo alle operazioni di intercettazione dell'utenza mobile in uso a Vergara Luigi – allegato 157;

P.Q.M

Visti gli artt. 268 commi 6 e 7 c.p.p. e 6 della legge n. 140/2003;

- in parziale accoglimento della richiesta del PM dispone la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica (Camera di appartenenza dell'indagato Cesaro Luigi) affinché voglia autorizzare l'utilizzazione, nel presente procedimento penale, delle intercettazioni riferibili a Cesaro Luigi, all'epoca dei fatti Senatore della Repubblica sopra analiticamente riportate (n. 21 conversazioni).

Si allegano a tali fini, ai sensi dell'art 6 comma 3 L.140/2003, copia integrale dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni e comunicazioni di interesse.

Napoli, 15.7.2020

Deponitob
15-7-2020

IL CANCELLIERE
Venditti Rosaria



Il Giudice per le indagini preliminari

Dott. Maria Luisa Miranda